*Roma,* 17 febbraio 2023

*Uff.-Prot.n°* UTP.LC/2767/82/F7/PE

*Oggetto*: **IVA**

 Beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19

 Aggiornamento aliquote IVA applicabili dall’1/1/2023

 Circolare Agenzia Dogane n. 5 del 15 febbraio 2023

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

AI CONSULENTI FISCALI

ALLE SOFTWARE HOUSE

**SOMMARIO:**

***l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 5/D del 2023 ha riepilogato le aliquote IVA applicabili alle cessioni e alle importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, aggiornando la circolare n. 9/D del 3 marzo 2021.***

**PRECEDENTI:**

**Circolari Federfarma prot. nn. 3596/134 dell’8/3/2021 e 19181/592 del 30/12/2022.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Questa Federazione informa che l’Agenzia delle Dogane, in data 15 febbraio 2023, ha diramato la [circolare n. 5](https://www.adm.gov.it/portale/circolare-n.-5), recante “Riduzione aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - aggiornamento circolare 9/D del 3/03/2021”.

In proposito si rammenta che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con [circolare 9/D del 03/03/2021](https://www.adm.gov.it/portale/-/-66902-del-03/03/2021-circolare-n.-9) (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 3596/134 dell’8/3/2021), aveva fornito indicazioni applicative in merito alle previsioni, in materia di IVA, della Legge di Bilancio 2021.

In tale contesto veniva data notizia:

* dell’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, sulle cessioni di “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19”, nonché,
* della previsione, in relazione al medesimo art. 1 comma 453, dell’esenzione IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, sulle cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini”, in deroga al n. 114) della tabella A, parte III;

Pertanto, le integrazioni effettuate in TARIC, già previste con scadenza 31/12/2022, sono state aggiornate, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, adeguando, per i prodotti di cui sopra, la rispettiva aliquota IVA attualmente in vigore.

Nel dettaglio:

* sono soggette all’aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell’[Allegato 1](https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/99339237/All.%2B1%2B-%2BProdotti%2Bcon%2Baliquota%2BIVA%2B5.pdf/5644a9b1-32a9-3be7-397c-2f84c474959e?t=1676461790750), aggiornato al punto 38 con l’aggiunta della “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19”, di cui ai codici merce 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990;
* è da considerarsi soppresso, a far data dal 1° gennaio 2023, l’[allegato 2](https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/26959099/Allegato%2B2%2Bcicolare%2B9%2Bdel%2B2021.pdf/3d312b3f-9484-8a22-a3b2-645541a287c0?t=1642692859087) alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall’IVA ormai non più previsti;
* Sono soggetti all’aliquota IVA del 10% i “vaccini contro il COVID-19”, codice NC 3002 4110, di cui all’[allegato 3](https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/99339237/All.%2B3%2B-%2BProdotti%2Baliquota%2BIVA%2B10.pdf/71add6b6-f9ee-59fd-0816-5e231672c8ad?t=1676461814824), come previsto dal n. 114) della Tabella A, parte III del DPR 633/72, relativo a “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, tra cui sono compresi, appunto, i vaccini.

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*